SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 135**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 giugno 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1988, n. 192.

Attuazione della direttiva CEE n. 84/319, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1988, n. 193.

Attuazione delle direttive CEE numeri 71/118, 80/216, 80/879, 84/335, 84/642, 85/324 e 85/326, relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1988, n. 194.

Attuazione delle direttive CEE numeri 77/99, 80/214, 80/215, 80/1100, 83/201, 85/321, 85/327 e 85/328, relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

88G0229 - 88G0230 - 88G0232

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37:

S.A.L.T. - Società autostrada ligure toscana, società per azioni, in Lido di Camaiore: Obbligazioni «SALT 10% - 1976» sorteggiate il 9 maggio 1988.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1988.

Santa Monica, società per azioni, in Misano Adriatico: Obbligazioni sorteggiate il 16 maggio 1988.

Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona: Obbligazioni «Autostrada dei fiori S.p.a. 10% - 1976/1991» sorteggiate il 18 maggio 1988.

Birra Peroni industriale, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 4 maggio 1988.

Trafilerie ALL.CO., società per azioni: Obbligazioni «1-5-1985/1-5-1990» sorteggiate il 26 aprile 1988.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 9 maggio 1988.

Comunità europea del carbone e dell'acciaio: Errata-corrige all'avviso S-537 pubblicato nel supplemento straordinario (Bollettino Estrazioni n. 5) alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 1988.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 10 giugno 1988, n. 195.

Disposizioni in materia di scrutini ed esami per assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che l'astensione dagli scrutini e dagli esami da parte di talune categorie del personale della scuola rende impossibile od incerta la regolare conclusione dell'anno scolastico;

Considerata l'esigenza di salvaguardare gli interessi e le aspettative degli alunni al proseguimento od alla conclusione degli studi, nel quadro della tutela del diritto allo studio, costituzionalmente garantito;

Ritenuta conseguentemente la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare l'espletamento di tutte le operazioni necessarie alla tempestiva conclusione dell'anno scolastico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Al fine di consentire, nell'intero territorio nazionale, la regolare conclusione dell'anno scolastico, secondo le scadenze stabilite dal calendario scolastico, i docenti delle scuole di ogni ordine e grado sono tenuti ad effettuare le operazioni di scrutinio ed esame secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. All'effettuazione delle operazioni di scrutinio e di valutazione provvedono i consigli di classe riuniti anche con la sola presenza della maggioranza dei rispettivi componenti, oppure, in mancanza, il capo di istituto o un suo delegato, o, in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa, un ispettore tecnico, un capo di istituto o un docente, nominati dal provveditore agli studi, i quali si avvarranno della eventuale collaborazione degli insegnanti della classe interessata. Tali operazioni sono valide anche nel caso in cui non siano stati effettuati gli scrutini o le valutazioni trimestrali o quadrimestrali.

3. Nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, gli scrutini di ammissione agli esami devono essere in ogni caso ultimati, con la pubblicazione dei relativi risultati, entro la data fissata dal calendario scolastico.

4. Per gli esami di maturità e di licenza linguistica, qualora i consigli di classe non abbiano proceduto alla designazione del docente chiamato a far parte, quale membro interno, delle commissioni di esame, il capo di istituto ne dispone di ufficio la nomina, scegliendolo possibilmente tra i docenti della classe interessata.

5. Il provveditore agli studi procede alla sostituzione dei presidenti e dei componenti delle commissioni degli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, e dei presidenti delle commissioni degli esami di licenza di scuola media, che non partecipano allo svolgimento delle relative operazioni in conformità al calendario stabilito per esse.

6. Per quanto non previsto dal comma 5 in merito alla formazione delle commissioni di esame, nelle scuole e negli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, i capi di istituto provvedono, eventualmente anche mediante la nomina di supplenti temporanei, alla sostituzione dei docenti che comunque non partecipano alle relative operazioni.

7. Gli adempimenti di cui ai commi 4 e 6 sono adottati dal provveditore agli studi nel caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del capo di istituto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 1

88G0265

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 158 a 162, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 248 a 256, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 257 a 263, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia oncologica, che muta la denominazione in chirurgia generale III, sono soppressi.

Art. 4.

Gli articoli da 269 a 277, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia I, sono soppressi.

Art. 5.

Gli articoli da 293 a 303, relativi alla scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio, che muta denominazione in endocrinologia e malattie del ricambio, sono soppressi.

Art. 6.

Dopo l'art. 331 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica, in chirurgia generale III, in endocrinologia e malattie del ricambio, in igiene e medicina preventiva, in nefrologia I.

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica

Art. 332. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica presso l'Università degli studi di Messina.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica.

Art. 333. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in nove per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque specializzandi.

Art. 334. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e la divisione di chirurgia generale dell'ospedale Margherita di Messina e la divisione di chirurgia generale dell'ospedale di Barcellona (Messina).

Art. 335. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 336. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) patologia speciale e metodologia clinica;
c) diagnostica clinica e di laboratorio;
d) terapia chirurgica generale e speciale;
e) tecniche operatorie.

Art. 337. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
anatomia descrittiva e chirurgica;
fisiopatologia e semeiotica funzionale;

anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
tecnologie biomediche.

b) Patologia speciale e metodologia clinica:
metodologia clinica chirurgica;
chirurgia generale (per la patologia intersistemica);
riabilitazione in chirurgia digestiva.

c) Diagnostica clinica e di laboratorio:
clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente;
patologia clinica;
diagnostica per immagini;
tecnica e diagnostica endoscopica;
chirurgia generale.

d) Terapia chirurgica generale e speciale:
terapia endoscopica;
terapia chirurgica di elezione;
terapia chirurgica di urgenza;
terapia chirurgica pediatrica;
terapia intensiva.

e) Tecniche operatorie:
tecniche operatorie di chirurgia generale;
tecniche operatorie del tubo digerente;
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza;
tecniche operatorie di chirurgia vascolare;
tecniche operatorie dei trapianti (fegato, pancreas, etc.).

Art. 338. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorica-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 270):		
anatomia descrittiva e chirurgica	ore	50
fisiopatologia e semeiotica funzionale	»	80
anatomia ed istologia patologica	»	50
anestesia e rianimazione	»	25
tecnologie biomediche	»	65
Patologia speciale e metodologia clinica (ore 90):		
metodologia clinica chirurgica	»	40
chirurgia generale (per la patologia intersistemica)	»	50
Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 40):		
clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Propedeutica (ore 95):		
anatomia ed istologia patologica	ore	40
anestesia e rianimazione	»	55
Patologia speciale e metodologia clinica (ore 150):		
metodologia clinica chirurgica	»	60
chirurgia generale (per la patologia intersistemica)	»	90
Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 155):		
diagnostica per immagini	»	40
tecnica e diagnostica endoscopica	»	65
patologia clinica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 60):		
riabilitazione in chirurgia digestiva	ore	60
Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 255):		
clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente	»	60
diagnostica per immagini	»	60
tecnica diagnostica endoscopica	»	75
chirurgia generale	»	60
Terapia chirurgica generale e speciale (ore 35):		
terapia endoscopica	»	35
Tecniche operatorie (ore 50):		
tecniche operatorie di chirurgia generale	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 60):		
chirurgia generale	ore	60
Terapia chirurgica generale e speciale (ore 200):		
terapia endoscopica	»	55
terapia chirurgica di elezione	»	65
terapia intensiva	»	80
Tecniche operatorie (ore 140):		
tecniche operatorie del tubo digerente	»	50
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza	»	50
tecniche operatorie di chirurgia generale	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 30):

chirurgia generale	ore	30

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 180):

terapia chirurgica di elezione	»	60
terapia chirurgica pediatrica	»	60
terapia chirurgica d'urgenza	»	60

Tecniche operatorie (ore 190):

tecniche operatorie del tubo digerente	»	50
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza	»	50
tecniche operatorie dei trapianti	»	30
tecniche operatorie di chirurgia vascolare	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 339. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nelle corsie e presso i seguenti laboratori/reparti:

prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica - Università di Messina;.
divisione di chirurgia generale - ospedale Regina Margherita di Messina;
divisione di chirurgia generale ospedale - Barcellona Pozzo di Gotto (Messina);
ambulatori e laboratori della prima clinica chirurgica e dei reparti ospedalieri;
ambulatori di endoscopia della prima clinica chirurgica e dei reparti ospedalieri.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale III

Art. 340. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale III presso l'Università degli studi di Messina.

La scuola ha lo scopo di fornire al giovane laureato, che si voglia dedicare allo studio dei mezzi di diagnosi di cura chirurgica delle neoplasie, un corso di specializzazione nel quale trovi spazio ogni utile conoscenza in questo settore.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale, indirizzo oncologico.

Art. 341. — La scuola ha la durata di cinque anni. I primi tre anni comprendono gli insegnamenti propri della scuola di specializzazione in chirurgia generale, gli ultimi due anni comprendono gli insegnamenti specifici ad indirizzo oncologico.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento o di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 342. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 343. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;
b) diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) tecnica operatoria;
d) fisiopatologia speciale;
e) chirurgia generale;
f) chirurgia speciale;
g) biologia e immunologia;
h) oncologia clinica;
i) chirurgia oncologica.

Art. 344. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:
fisiopatologia generale;
informatica;
chirurgia sperimentale e microchirurgia.

b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:
patologia clinica;
anatomia patologica;
radiologia;
semeiotica strumentale.

c) Tecnica operatoria:
anatomia chirurgica;
tecnica operatoria.

d) Fisiopatologia speciale:
anestesia e rianimazione;
trattamento pre o post operatorio;
fisiopatologia chirurgica.

e) Chirurgia generale:
chirurgia generale.

f) Chirurgia speciale:
oncologia ginecologica;
oncologia maxillo facciale e stomatologica;
oncologia otorino laringoiatrica;
endocrinochirurgia;
oncologia ortopedica;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
oncologia neurologica.

g) Biologia e immunologia:

eziopatogenesi dei tumori ed immunologia in oncologia;
epidemiologia dei tumori.

h) Oncologia clinica:

oncologia clinica I;
oncologia clinica II;
chemioterapia oncologica;
radioterapia oncologica;
principi di anestesia e rianimazione, terapia del dolore.

i) Chirurgia oncologica:

clinica chirurgica oncologica I;
clinica chirurgica oncologica II;
tecniche chirurgiche in oncologia I (apparato digerente e ghiandole annesse);
tecniche chirurgiche in oncologia II;
tecniche chirurgiche in oncologia III;
tecniche chirurgiche in oncologia (apparato respiratorio e mediastino);
tecniche chirurgiche in oncologia (apparato urinario e genitale maschile);
tecniche chirurgiche speciali e trattamento chemioterapico distrettuale.

Art. 345. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) e in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativi-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):

fisiopatologia generale	ore	30
informatica	»	30
chirurgia sperimentale e microchirurgia	»	40

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 50):

patologia clinica	»	50

Tecnica operatoria (ore 100):

anatomia chirurgica	»	100

Fisiopatologia speciale (ore 50):

anestesia e rianimazione	»	50

Chirurgia generale (ore 100):

chirurgia generale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):

anatomia patologica	ore	50
semeiotica strumentale	»	50

Tecnica operatoria (ore 100):

anatomia chirurgica	»	100

Fisiopatologia speciale (ore 100):

trattamento pre e post operatorio	»	50
fisiopatologia chirurgica	»	50

Chirurgia generale (ore 100):

chirurgia generale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):

anatomia patologica	ore	20
radiologia	»	30
semeiotica strumentale	»	50

Tecnica operatoria (ore 100):

tecnica operatoria	»	100

Chirurgia generale (ore 150):

chirurgia generale	»	150

Chirurgia speciale (ore 50):

endocrinochirurgia	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 60):

anatomia patologica	ore	20
radiologia	»	10
semeiotica strumentale	»	20
patologia clinica	»	10

Biologia e immunologia dei tumori (ore 60):

epidemiologia dei tumori	»	30
etiopatogenesi dei tumori e immunologia in oncologia	»	30

Oncologia clinica (ore 90):

oncologia clinica I	»	30
chemioterapia oncologica	»	20
radioterapia oncologica	»	20
principi di anestesia e rianimazione, terapia del dolore	»	20

Chirurgia speciale (ore 70):

oncologia ginecologica	»	30
oncologia neurologica	»	20
oncologia otorinolaringoiatrica	»	20

Chirurgia oncologica (ore 120):

clinica chirurgica oncologica I	»	60
tecniche chirurgiche in oncologia I (apparato digerente e ghiandole annesse)	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Chirurgia oncologica (ore 300):		
clinica chirurgica oncologica II . . .	ore	80
tecniche chirurgiche in oncologia II (apparato digerente).	»	60
tecniche chirurgiche in oncologia III (apparato digerente).	»	60
tecniche chirurgiche in oncologia (apparato respiratorio e mediastino)	»	30
tecniche chirurgiche in oncologia (apparato urinario e genitale maschile)	»	30
tecniche chirurgiche speciali e trattamento chemioterapico distrettuale.	»	40
Chirurgia speciale (ore 60):		
oncologia ortopedica	»	20
chirurgia plastica e ricostruttiva. . .	»	20
oncologia maxillo facciale e stomatologica.	»	20
Oncologia clinica (ore 40):		
oncologia clinica II	»	40
Monte ore elettivo . . .	ore	400

Art. 346. - Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, servizi, ambulatori, laboratori:

clinica chirurgica II, semeiotica chirurgica II, chirurgia plastica e ricostruttiva, Day hospital oncologico, reparto operatorio pad. C, reparto operatorio pad. F, sezione di radiodiagnostica, sezione di endoscopia, laboratorio di gastroenterologia, ambulatorio di chirurgia generale.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio

Art. 347. — È istituita la scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio presso l'Università degli studi di Messina.

La scuola ha per scopo l'acquisizione della preparazione professionale in ambito endocrinologico e metabolico. Dopo un biennio propedeutico nell'ambito endocrinometabolico, nel successivo triennio la scuola ha come unico indirizzo «malattie del ricambio e diabetologia».

La scuola rilascia il titolo di specialista in endocrinologia é malattie del ricambio, indirizzo malattie del ricambio e diabetologia.

Art. 348. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 349. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina - istituto di medicina interna.

Art. 350. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 351. — La scuola di specializzazione in endocrinologia comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia endocrina generale;
b) fisiopatologia metabolica generale;
c) endocrinologia;
d) malattie del ricambio e diabetologia;
e) andrologia;
f) epidemiologia e statistica;
g) patologia molecolare;
h) medicina interna;
i) metodologia clinica e di laboratorio.

Art. 352. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia endocrina generale:

fisiopatologia endocrina.

b) Fisiopatologia metabolica generale:

fisiopatologia metabolica.

c) Endocrinologia:

patologia e clinica delle endocrinopatie;
immunoendocrinologia;
endocrinologia oncologica;
endocrinologia ginecologica;
endocrinologia dell'età evolutiva;
endocrinologia geriatrica;
cronoendocrinologia.

d) Malattie del ricambio e diabetologia:

patologia e clinica delle malattie del ricambio;
diabetologia;
dietologia e nutrizione;
epidemiologia della patologia metabolica;
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva;
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete.

e) Andrologia:

andrologia dell'età evolutiva;
fisiopatologia e clinica della riproduzione;
sessuologia;
andrologia della senescenza;
urologia andrologica;
spermatologia;
immunologia andrologica.

f) Epidemiologia e statistica:

statistica medica;
principi di informatica;
progettazione ricerche cliniche;
inglese scientifico.

g) Patologia molecolare:

meccanismo d'azione degli ormoni;
patologia recettoriale;
patologia della trasduzione del messaggio;
patologia genetica e molecolare del metabolismo.

h) Medicina interna:

medicina interna (per la patologia correlazionistica e intersistemica).

i) Metodologia clinica e di laboratorio:

metodologia clinica;
patologia clinica.

Art. 353. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). Gli indirizzi sono attivati presso gli istituti di pertinenza.

Il *curriculum* viene approvato dal consiglio della scuola su istanza dello studente. Avendo la scuola il solo specifico indirizzo in «malattie del ricambio e diabetologia»: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «malattie del ricambio e diabetologia».

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Patologia molecolare (ore 90):
meccanismo d'azione degli ormoni . ore 40
patologia recettoriale . . . . » 30
patologia della trasduzione del messaggio . . . . » 20

Fisiopatologia endocrina generale (ore 85):
fisiopatologia endocrina. . . . . » 85

Fisiopatologia metabolica generale (ore 85):
fisiopatologia metabolica . . . . » 85

Epidemiologia statistica (principi di informatica) (ore 60):
principi di informatica . . . . » 30
inglese scientifico . . . . » 30

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 80):
metodologia clinica . . . . » 40
patologia clinica. . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Medicina interna (ore 30):
medicina interna. . . . . ore 30

Patologia molecolare (ore 30):
patologia genetica e molecolare del metabolismo . . . . » 30

Fisiopatologia endocrina generale (ore 100):
fisiopatologia endocrina. . . . . » 100

Fisiopatologia metabolica generale (ore 100):
fisiopatologia metabolica . . . . » 100

Epidemiologia e statistica (ore 40):
statistica medica. . . . . » 25
progettazione ricerche cliniche. . . . » 15

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 100):
metodologia clinica . . . . » 40
patologia clinica. . . . . » 60

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno Indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):
patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . ore 60
immunoendocrinologia . . . . » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):
patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 150
diabetologia . . . . » 100

Andrologia (ore 30):
fisiopatologia e clinica della riproduzione . . . . » 20
urologia andrologica . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):
medicina interna. . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - Indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):
patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . ore 20
endocrinologia oncologica . . . . . . » 20
endocrinologia ginecologica . . . . . » 20
cronoendocrinologia. . . . . » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):
patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 50
diabetologia . . . . » 100
dietologia e nutrizione . . . . » 50
epidemiologia della patologia metabolica. . . . . » 50

Andrologia (ore 30):

andrologia dell'età evolutiva	ore	20
sessuologia	»	10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

5° *Anno* - Indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

endocrinologia dell'età evolutiva	ore	50
endocrinologia geriatrica	»	30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	»	90
diabetologia	»	90
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva	»	50
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete	»	20

Andrologia (ore 30):

andrologia della senescenza	»	20
urologia andrologica	»	10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 354. — Il consiglio della scuola programma l'attività complessiva della scuola nelle diverse aree predisponendo moduli progressivi di professionalizzazione, acquisito il parere dello studente.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di medicina interna - Università di Messina; divisione di endocrinologia - ospedale Piemonte - Messina; divisione di medicina - ospedale Barone Romeo-Patti Messina; ambulatorio di andrologia - istituto di medicina interna - Messina; ambulatorio di diabetologia e malattie del ricambio - istituto di medicina interna - Messina; ambulatorio per le malattie cardiovascolari - istituto di medicina interna - Messina; ambulatorio di endocrinologia - divisione endocrinologia ospedale Piemonte di Messina; ambulatorio di diabetologia - divisione endocrinologia - ospedale Piemonte - Messina; laboratorio chimico-clinico - istituto medicina interna - Messina; laboratorio di radioimmunologia - istituto medicina interna - Messina; laboratorio di immunologia - istituto medicina interna - Messina.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 355. — È istituita la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva presso l'Università degli studi di Messina.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione tecnico-professionale del personale medico che opererà nelle aree funzionali di prevenzione e sanità pubblica e di medicina del Servizio sanitario nazionale.

Attese le diverse professionalità conseguibili la Scuola si articola negli indirizzi di:

epidemiologia e sanità pubblica;
organizzazione dei servizi sanitari di base;
igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;
laboratorio.

La scuola rilascia il titolo di specialista in igiene e medicina preventiva: indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica; indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base; indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri; indirizzo di laboratorio.

Art. 356. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 357. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia; di scienze; di farmacia; di giurisprudenza e di economia e commercio.

Art. 358. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 359. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa;
b) microbiologico-immunologica e di patologia clinica;
c) giuridico-economica e sociologica;
d) medicina preventiva;
e) sanità pubblica.

Art. 360. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa:

istituzione di matematica ed elementi di informatica;
statistica medica e biometria;
epidemiologia generale e demografia;
metodologia epidemiologica applicata;
elementi di programmazione sanitaria;
organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari;

formazione e gestione del personale;
organizzazione e funzionamento degli ospedali;
organizzazione e gestione dei laboratori.

b) Microbiologico-immunologica e di patologia clinica:

immunologia;
microbiologia medica;
biochimica clinica;
microbiologia clinica;
tecniche ematologiche ed emocoagulative;
immunologia clinica ed allergologia;
microscopia clinica;
elementi di tossicologia e cancerogenesi.

c) Giuridico-economica e sociologica:

elementi di medicina legale;
diritto e legislazione sanitaria;
psicologia medica;
nozioni di diritto amministrativo;
sociologia sanitaria e servizi sociali;
legislazione ospedaliera;
economia sanitaria.

d) medicina preventiva:

principi e metodologia di medicina preventiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione;
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative;
patologia e clinica delle malattie da infezione;
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative;
medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare;
elementi di genetica;
prevenzione ed assistenza nell'età senile;
igiene mentale;
educazione sanitaria.

e) sanità pubblica:

fisica sanitaria;
igiene dell'ambiente;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene edilizia e degli aggregati urbani;
igiene del lavoro e tossicologia industriale;
igiene ospedaliera;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere.

Art. 361. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 130):
istituzioni di matematica ed elementi di informatica . . . . ore 65
statistica medica e biometria. . . . . » 65
Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 205):
immunologia . . . . » 65
microbiologia medica . . . . » 120
elementi di tossicologia e cancerogenesi . . . . » 20
Medicina preventiva (ore 65):
elementi di genetica . . . . » 20
educazione sanitaria . . . . » 45

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 90):
epidemiologia generale e demografia ore 90
Giuridico-economica e sociologica (ore 140):
elementi di medicina legale. . . . . . » 45
diritto e legislazione sanitaria . . . . » 45
psicologia medica . . . . » 50
Medicina preventiva (ore 45):
principi e metodologie e di medicina preventiva . . . . » 45
Sanità pubblica (ore 125):
fisica sanitaria . . . . » 40
igiene dell'ambiente . . . . » 85

Monte ore elettivo . . . . ore 400

3° Anno - Indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):
metodologia epidemiologica applicata ore 80
Medicina preventiva (ore 240):
epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione . . . . » 80
patologia e clinica delle malattie da infezione . . . . » 40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 40
Sanità pubblica (ore 80):
igiene dell'ambiente . . . . » 80

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - Indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 155):
elementi di programmazione sanitaria ore 65
metodologia epidemiologica applicata II . . . . » 90

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):
nozioni di diritto amministrativo . . ore 40
Sanità pubblica (ore 205):
igiene degli alimenti e della nutrizione » 70
igiene edilizia e degli aggregati urbani » 65
igiene del lavoro e tossicologia industriale . . . . » 70

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - Indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):
organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari . . . . ore 80
Medicina preventiva (ore 240):
epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione . . . . » 80
patologia e clinica delle malattie da infezione . . . . » 40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 40
Sanità pubblica (ore 80):
igiene dell'ambiente . . . . » 80

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - Indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 65):
formazione e gestione del personale ore 65
Giuridico - economica e sociologica (ore 40):
sociologia sanitaria e servizi sociali » 40
Medicina preventiva (ore 225):
medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare . . . . » 90
prevenzione e assistenza nell'età senile . . . . » 90
igiene mentale . . . . » 45
Sanità pubblica (ore 70):
igiene del lavoro e tossicologia industriale . . . . » 70

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - Indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):
organizzazione e funzionamento degli ospedali. . . . . ore 80
Medicina preventiva (ore 240):
epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione . . . . » 80
patologia e clinica delle malattie da infezione . . . . » 40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. . . . . ore 80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 40
Sanità pubblica (ore 80):
igiene dell'ambiente . . . . » 40
igiene ospedaliera . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - Indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 140):
formazione e gestione del personale ore 60
organizzazione e funzionamento degli ospedali II . . . . » 80
Giuridico-economica e sociologica (ore 135):
legislazione ospedaliera . . . . » 60
economia sanitaria . . . . » 75
Sanità pubblica (ore 125):
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera . . . . » 60
edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere. . . . . » 65

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - Indirizzo di laboratorio:

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 120):
biochimica clinica . . . . ore 60
microbiologia. . . . . » 60
Medicina preventiva (ore 240):
epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione . . . . » 80
patologia e clinica delle malattie da infezione . . . . » 40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 40
Sanità pubblica (ore 40):
igiene dell'ambiente . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - Indirizzo di laboratorio:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 50):
organizzazione e gestione del laboratorio . . . . ore 50
Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 350):
biochimica clinica II . . . . » 90
microbiologia clinica II. . . . . » 100
tecniche ematologiche ed emocoagulative . . . . » 60
immunologia clinica ed allergologia » 50
microscopia clinica . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 362. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti laboratori, a seconda dell'indirizzo prescelto:

sanità pubblica;
analisi chimico-cliniche;
batteriologia e/o virologia;
laboratori degli istituti di igiene;
laboratori, strutture e servizi delle unità sanitarie locali e degli enti convenzionati;
altri laboratori, servizi e strutture di ricerca pubblici e/o privati purché riconosciuti idonei dal consiglio della scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 363. — È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia presso l'Università degli studi di Messina.

La scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della prevenzione, della diagnostica e della terapia conservativa delle nefropatie e della terapia sostitutiva artificiale o naturale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

Art. 364. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 365. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 366. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 367. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologie, statistica e tecniche di informatica;
b) struttura e funzione normale;
c) immunogenetica;
d) struttura e funzione patologica;
e) diagnostica;
f) terapia sostitutiva;
g) nefrologia clinica;
h) nefrologia pediatrica.

Art. 368. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologie, statistica e tecniche di informatica:
informatica medica;
statistica medica e metodologia epidemiologica.

b) Struttura e funzione normale:
anatomia e fisiologia umana;
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base;
funzione endocrina del rene;
embriologia.

c) Immunogenetica:
immunologia;
immunologia dei trapianti;
genetica medica;
consultorio genetico.

d) Struttura e funzione patologica:
morfologia e fisiopatologia delle nefropatie;
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base.

e) Diagnostica:
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica;
radiologia;
medicina nucleare;
microbiologia clinica.

f) Terapia sostitutiva:
tecniche sostitutive artificiali;
trapianto renale.

g) Nefrologia clinica:
nefrologia sperimentale;
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete);
medicina interna;
nefrologia I (nefrologie glomerulari);
nefrologia II (nefropatie vascolari; nefropatie tubulo-interstiziali);
urologia medica;
insufficienza renale acuta;
insufficienza renale cronica;
dietetica di interesse nefrologico;
farmacologia e tossicologia;
nefrologia geriatrica;
emergenze in nefrologia;
affezioni urologiche di interesse nefrologico.

h) Nefrologia pediatrica:
nefrologia clinica in età pediatrica;
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica;
nefropatie congenite ed ereditarie;
nutrizione e accrescimento;
terapia sostitutiva in età pediatrica.

Art. 369. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti

(quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologie, statistica e tecniche di informatica (ore 50):
informatica medica . . . . ore 25
statistica medica e metodologia epidemiologica . . . . » 25

Struttura e funzione normale (ore 80):
embriologia. . . . . » 15
anatomia e fisiologia umana. . . . » 30
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base . . . . » 15
funzione endocrina del rene . . . . . » 20

Immunogenetica (ore 70):
genetica medica . . . . » 40
immunologia . . . . » 30

Nefrologia clinica (ore 200):
nefrologia sperimentale . . . . » 50
nefrologia I . . . . » 150

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Struttura e funzione patologica (ore 50):
morfologia e fisiopatologia delle nefropatie. . . . . ore 20
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base . . . . » 30

Diagnostica (ore 90):
patologia clinica . . . . » 30
radiologia. . . . . » 30
medicina nucleare . . . . » 30

Terapia sostitutiva (ore 100):
tecniche sostitutive artificiali . . . . . » 100

Nefrologia clinica (ore 160):
nefrologia II . . . . » 160

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Immunogenetica (ore 40):
immunologia dei trapianti . . . . . ore 20
consultorio genetico. . . . . » 20

Diagnostica (ore 60):
anatomia e istologia patologica . . . » 30
microbiologia clinica . . . . » 30

Terapia sostitutiva (ore 120):
tecniche sostitutive artificiali. . . . . » 120

Nefrologia clinica (ore 180):
nefrologia II . . . . ore 30
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete) . . . . » 30
urologia medica . . . . » 40
insufficienza renale acuta. . . . . . . » 40
insufficienza renale cronica. . . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Terapia sostitutiva (ore 120):
trapianto renale . . . . ore 120

Nefrologia clinica (ore 200):
medicina interna. . . . . » 40
dietetica di interesse nefrologico. . . » 40
farmacologia e tossicologia. . . . . . » 20
nefrologia geriatrica. . . . . » 30
emergenze in nefrologia . . . . » 40
affezioni urologiche di interesse nefrologico. . . . . » 30

Nefrologia pediatrica (ore 80):
nefrologia clinica in età pediatrica . » 20
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica . . . . » 20
nefropatie congenite ed ereditarie . . » 10
nutrizione e accrescimento . . . . . . » 10
terapia sostitutiva in età pediatrica . » 20

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 370. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti / divisioni / ambulatori / laboratori:

corsia;
ambulatorio nefrologia;
sala di dialisi;
laboratorio chimico-clinico;
sala operatoria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1988
Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 344

88A2377

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 1988.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione ed organi similari, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Considerato che a norma del regolamento citato, occorre indire le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli della Direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 23 dicembre 1987 e viste le terne indicate nella stessa seduta;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione elettorale centrale e di una commissione elettorale circoscrizionale;

Vista la nota prot. n. 5469/201 datata 21 aprile 1988 con la quale il presidente della Corte dei conti ha designato il magistrato destinato a presiedere la commissione elettorale centrale nella persona del consigliere dott. Giorgio Clemente;

Visto il telex n. 11410 in data 27 novembre 1987 con il quale la Presidenza del Consiglo dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha rappresentato l'opportunità che le elezioni in argomento abbiano luogo contemporaneamente presso tutti i Ministeri, indicando le date del 22 e 23 maggio 1988;

Visto il telex in data 21 marzo 1988 del Dipartimento per la funzione pubblica con il quale si comunica la decisione adottata dal Consiglio dei Ministri di differire le date di svolgimento delle operazioni di votazione per le elezioni dei rappresentanti del personale al 27 e 28 novembre 1988;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in seno al consiglio di amministrazione.

Le elezioni avranno luogo nei giorni 27 e 28 novembre 1988.

Art. 2.

È stabilita un'unica ciscoscrizione elettorale con sede in Roma.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

dott. Giorgio Clemente, consigliere.

Componenti:

dott. Gerardo Aversa, primo dirigente;
dott. Sante Apuzzo, direttore di sezione, ottava qualifica funzionale;
Vanda Varlotta Giannotti, segretario principale, settima qualifica funzionale;
dott.ssa Donatella Monaco Francescangeli, consigliere;
Lucia Rossi Stirpe, coadiutore principale, quinta qualifica funzionale;
dott.ssa Angela Maria Bosco, coadiutore, quarta qualifica funzionale.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 6 ottobre 1988.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale è costituita come segue:

Presidente:

dott. Giovanni Zacchi, dirigente superiore.

Componenti:

Virgilio Povia, primo dirigente;
dott. Franco Bonsignori, consigliere, settima qualifica funzionale;
Silvana Bonini, segretario principale, settima qualifica funzionale;
Marisa Falci Benvenuti, segretario, sesta qualifica funzionale;
Giulio Alciati, coadiutore superiore, quinta qualifica funzionale;
dott.ssa Zaira Razza Toselli, coadiutore, quarta qualifica funzionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1988

p. *Il Presidente:* MISASI

88A2430

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 maggio 1988.

Emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1988 di durata quinquennale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 79, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° giugno 1988, al prezzo di emissione di lire 99,25 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° dicembre 1988, è pari al 5,80 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di settembre e ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo, e nei mesi di marzo e aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a),* arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b).*

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate dal 1° dicembre e al 1° giugno di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° dicembre 1988 e l'ultima il 1° giugno 1993.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° giugno 1993, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento e affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° giugno 1988 e termineranno il giorno 3 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata di cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto, fra l'altro, che la Banca stessa può avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, apposito consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o più soluzioni, entro il 27 giugno 1988.

L'eventuale importo relativo ai dietimi di interessi sarà versato, con bonifico di tre giorni, al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986.

La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti versamenti, emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA

ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° GIUGNO 1988».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° GIUGNO 1988».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° GIUGNO 1988».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da L. 1.000.000: in rosso;
taglio da L. 5.000.000: in mattone;
taglio da L. 10.000.000: in azzurro;
taglio da L. 50.000.000: in celeste;
taglio da L. 100.000.000: in verde;
taglio da L. 500.000.000: in rosa;
taglio da L. 1.000.000.000: in giallo;
taglio da L. 10.000.000.000: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1988, valutati in L. 116.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1988
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 297

88A2460

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 maggio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «Co.I.Re. - Consorzio iniziative residenziali», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza 13 novembre 1987 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. «Co.I.Re. - Consorzio iniziative residenziali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Co.I.Re. - Consorzio iniziative residenziali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Domenico Gallelli in data 22 febbraio 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Angelini Stefano, nato a Roma il 15 maggio 1959, ivi residente in via Salaria, 280, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A2482

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 novembre 1987.

Impegno della somma complessiva di lire 57 miliardi, a conguaglio dell'anno 1987, derivante da rideterminazioni di quote relative agli anni 1986 e 1987 ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 93 (cap. 7081/87).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 93, recante disposizioni integrative della richiamata legge n. 1102/71;

Visto il decreto-legge n. 359/87 convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 5, del soprarichiamato decreto-legge n. 359/87, con il quale viene autorizzata la spesa di lire 157 miliardi, per il 1987, per le finalità di cui alla richiamata legge n. 93/81;

Vista la legge di bilancio n. 42 del 28 febbraio 1986 di autorizzazione all'esercizio 1986 e per il triennio 1986-88;

Vista la legge di bilancio n. 911 del 22 dicembre 1986 di autorizzazione all'esercizio 1987 e per il triennio 1987-89;

Visto il decreto interministeriale bilancio-agricoltura e foreste n. 033/87 del 10 novembre 1987 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale sono indicati i nuovi coefficienti di aggiornamento della tabella *A* allegata alla richiamata legge n. 93/81;

Visto il proprio decreto ministeriale n. 17 del 19 agosto 1986, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1986, registro n. 2, foglio n. 54, con il quale è stato assunto l'impegno, per l'esercizio 1986, di lire 145 miliardi, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per lo sviluppo della montagna, secondo quote di devoluzione determinate con i coefficienti di cui al decreto interministeriale bilancio-agricoltura e foreste n. 024/84 del 19 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 20 luglio 1984;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 100500 del 15 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1987, registro n. 2, foglio n. 176, con il quale viene recata una variazione in aumento al cap. 7081 di lire 157 miliardi, sia in termini di competenza che di cassa, per l'esercizio 1987;

Visto il proprio decreto ministeriale d'impegno del 6 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1987, registro n. 1, foglio n. 255, con il quale è stato assunto l'impegno, per l'esercizio 1987, della somma complessiva di lire 100 miliardi da devolvere, a titolo d'acconto sul sopracitato importo di lire 157 miliardi, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di rideterminare il soprarichiamato impegno dell'importo complessivo di lire 145 miliardi, per il 1986, secondo i nuovi coefficienti di riparto di cui al sopracitato decreto interministeriale n. 033/87 del 10 novembre 1987, secondo quanto stabilito in sede di commissione interregionale nella riunione del 15 ottobre 1987;

Ritenuto, altresì, di dover determinare gli importi differenziali tra le quote di devoluzione 1986 precedentemente impegnate e le quote rideterminate secondo i nuovi coefficienti, risultanti a debito o a credito delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Atteso che lo stanziamento 1987 di lire 157 miliardi, per le spese d'investimento dello sviluppo della montagna, va ripartito secondo i nuovi coefficienti di cui al soprarichiamato decreto interministeriale n. 033/87 del 10 novembre 1987;

Ritenuto di dover impegnare il conguaglio 1987 di lire 57 miliardi secondo quote di devoluzioni pari alla differenza tra le quote complessive 1987 ripartite con i nuovi coefficienti e le assegnazioni trasferite a titolo di acconto rettificate dai soprarichiamati importi differenziali 1986 determinati a debito o a credito;

Decreta:

Art. 1.

Le somme impegnate, per il 1986, con il decreto ministeriale n. 17 del 19 agosto 1986, di cui alla premessa, per complessive lire 145 miliardi, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sono rideterminate in base ai nuovi coefficienti di aggiornamento della tabella *A* allegata alla legge n. 93/81, secondo gli importi di seguito indicati, a fianco dei quali vengono anche indicate le quote precedentemente impegnate e gli importi differenziali a debito o a credito così risultanti:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia di lire)			
	Quote 1986 rideterminate con nuovi coefficienti	Quote 1986 già impegnate	Somme a debito	Somme a credito
Trento	2.066.250	2.066.250	—	—
Bolzano	2.334.500	2.334.500	—	—
Valle d'Aosta	2.109.750	1.729.850	—	379.900
Piemonte	11.231.700	9.268.400	—	1.963.300
Liguria	4.577.650	3.749.700	—	827.950
Lombardia	13.576.350	11.178.050	—	2.398.300
Veneto	5.697.050	4.692.200	—	1.004.850
Friuli-Venezia Giulia	3.495.950	2.878.250	—	617.700
Emilia-Romagna	6.559.800	5.479.550	—	1.080.250
Marche	4.937.250	4.393.500	—	543.750
Toscana	9.004.500	7.553.050	—	1.451.450
Umbria	6.990.450	3.252.350	—	3.738.100
Lazio	7.334.100	7.332.650	—	1.450
Abruzzo	7.454.450	9.059.600	1.605.150	—
Molise	3.445.200	4.244.150	798.950	—
Campania	9.699.050	11.408.600	1.709.550	—
Puglia	4.368.850	5.375.150	1.006.300	—
Basilicata	6.787.450	7.998.200	1.210.750	
Calabria	10.474.800	12.907.900	2.433.100	—
Sicilia	8.724.650	10.737.250	2.012.600	—
Sardegna	14.130.250	17.360.850	3.230.600	—
Totale	145.000.000	145.000.000	14.007.000	14.007.000

Art. 2.

Lo stanziamento di lire 157 miliardi, per il 1987, viene ripartito in base ai nuovi coefficienti di aggiornamento della tabella *A* allegata alla legge n. 93/81, secondo gli importi di seguito indicati, a fianco dei quali vengono indicate anche le quote precedentemente impegnate a titolo d'acconto e gli importi differenziali così risultanti:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia di lire)		
	Quote 1987 rideterminate con nuovi coefficienti	Quote impegnate in acconto	Importi differenziali
Trento	2.237.250	1.425.000	812.250
Bolzano	2.527.700	1.610.000	917.700
Valle d'Aosta	2.284.350	1.193.000	1.091.350
Piemonte	12.161.220	6.392.000	5.769.220
Liguria	4.956.490	2.586.000	2.370.490
Lombardia	14.699.910	7.709.000	6.990.910
Veneto	6.168.530	3.236.000	2.932.530
Friuli-Venezia Giulia	3.785.270	1.985.000	1.800.270
Emilia-Romagna	7.102.680	3.779.000	3.323.680
Marche	5.345.850	3.030.000	2.315.850
Toscana	9.749.700	5.209.000	4.540.700
Umbria	7.568.970	2.243.000	5.325.970
Lazio	7.941.060	5.057.000	2.884.060
Abruzzo	8.071.370	6.248.000	1.823.370
Molise	3.730.320	2.927.000	803.320
Campania	10.501.730	7.868.000	2.633.730
Puglia	4.730.410	3.707.000	1.023.410
Basilicata	7.349.170	5.516.000	1.833.170
Calabria	11.341.680	8.902.000	2.439.680
Sicilia	9.446.690	7.405.000	2.041.690
Sardegna	15.299.650	11.973.000	3.326.650
Totale	157.000.000	100.000.000	57.000.000

Art. 3.

La somma complessiva di lire 57 miliardi è impegnata, a titolo di conguaglio sullo stanziamento 1987, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo gli importi di seguito indicati, risultanti dalla sommatoria tra gli importi differenziali di cui al precedente art. 2 e le somme calcolate a debito e a credito indicate nel precedente art. 1:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia di lire)
Trento	812.250
Bolzano	917.700
Valle d'Aosta	1.471.250
Piemonte	7.732.520
Liguria	3.198.440
Lombardia	9.389.210
Veneto	3.937.380
Friuli-Venezia Giulia	2.417.970
Emilia-Romagna	4.403.930
Marche	2.859.600
Toscana	5.992.150
Umbria	9.064.070
Lazio	2.885.510
Abruzzo	218.220
Molise	4.370
Campania	924.180
Puglia	17.110
Basilicata	622.420
Calabria	6.580
Sicilia	29.090
Sardegna	96.050
Totale	57.000.000

Art. 4.

L'onere di lire 57 miliardi graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1987

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1988
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 274

88A2462

DECRETO 12 aprile 1988.

Impegno della somma di lire 3 miliardi a favore della regione Marche per l'esercizio 1988 ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 261 dell'art. 3 (calamità naturali - cap. 7081).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261, che reca un ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti da varie calamità naturali;

Vista la legge di bilancio n. 79/1988 per l'esercizio 1988;

Considerato che la predetta legge n. 261 del 10 maggio 1976 prevede anche per l'esercizio 1988 un finanziamento di lire 3 miliardi a favore della regione Marche, per le richiamate finalità;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Marche è impegnata la somma di lire 3 miliardi, per l'esercizio 1988, per le finalità di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 261.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1988

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1988
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 284

88A2463

DECRETO 12 aprile 1988.

Impegno della somma di lire 10 miliardi a favore della regione Marche per l'esercizio 1988 ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 828 (calamità naturali - cap. 7081).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

Visto l'art. 21, quarto comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, che reca risorse finanziarie da trasferire a favore della regione Marche per le finalità richiamate nella legge n. 734/72 (calamità naturali);

Vista la legge di bilancio n. 79/1988 per l'esercizio 1988;

Considerato che la predetta legge n. 828 dell'11 novembre 1982 prevede anche per l'esercizio 1988 un finanziamento di lire 10 miliardi a favore della regione Marche, per le richiamate finalità;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 10 miliardi, è impegnata per il 1988, a favore della regione Marche, per le finalità di cui alla premessa.

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1988

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1988
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 283

88A2461

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 giugno 1988.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nei comuni di Baunei in provincia di Nuoro e Castelsardo in provincia di Sassari. (Ordinanza n. 1474/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la nota del comune di Baunei n. 856 del 26 febbraio 1988 con la quale si richiedeva un finanziamento per il completamento dei lavori urgenti di consolidamento del suolo nel centro abitato, dove sussiste una grave situazione di pericolo per la pubblica incolumità;

Visto il parere del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, che, con verbale di sopralluogo effettuato in data 27 aprile 1988, ravvisava situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumità nel centro abitato del comune di Baunei;

Visto il parere del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, che, con verbale di sopralluogo effettuato in data 28 aprile 1988, avvisava una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità in prossimita del costone tufaceo sottostante la via Zirulia nel comune di Castelsardo;

Ravvisata la necessità di intervenire per rimuovere le situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi urgenti a tutela della pubblica incolumità nelle località indicate in premessa sono assegnate ai comuni di Baunei e Castelsardo le seguenti somme:

comune di Baunei	L. 1.350.000.000
comune di Castelsardo	» 2.000.000.000

Art. 2.

Per l'esecuzione delle suddette opere i comuni di Baunei e Castelsardo possono derogare dalle vigenti norme, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

La somma di cui all'art. 1 farà carico sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 4.

Il servizio opere pubbliche d'emergenza provvede alla nomina dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2469

ORDINANZA 3 giugno 1988.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Osimo in provincia di Ancona. (Ordinanza n. 1475/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la nota del comune di Osimo n. 9395 senza data con la quale si richiedeva un intervento finanziario per lo

studio ed il risanamento dei dissesti idrogeologici nel centro comunale, suddivisa in quattro punti per un importo complessivo di L. 6.795.000.000;

Visto il parere del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, che, con verbale di sopralluogo effettuato in data 18 aprile 1988, ravvisava situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumità nel centro storico del comune di Osimo;

Ravvisata la necessità di intervenire per rimuovere la situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità, indicate nei punti 1 e 2 della suddetta nota del comune di Osimo e precisamente per la ristrutturazione delle reti tecnologiche concernenti i due acquedotti, rete alta e rete bassa, e le fognature, nonché il rilevamento delle cavità sotterranee presenti nel centro storico ed i relativi interventi urgenti di consolidamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi urgenti a tutela della pubblica incolumità nella località indicata in premessa è assegnata al comune di Osimo la somma di L. 3.400.000.000.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle suddette opere il comune di Osimo può derogare dalle vigenti norme, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

La somma di cui all'art. 1 farà carico sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 4.

Il servizio opere pubbliche d'emergenza provvede alla nomina dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2470

ORDINANZA 3 giugno 1988.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Menaggio in provincia di Como. (Ordinanza n. 1476/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988 n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Viste le note della regione Lombardia n. 756 del 22 aprile 1988 e n. 809 del 2 maggio 1988 con la quali si comunicava che il giorno 18 aprile 1988, mentre erano in corso di ultimazione i lavori di consolidamento del tratto di sponda pericolante sul lago di Como nel comune di Menaggio, finanziati con ordinanza n. 966 del 27 aprile 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1987, si è verificato in loco un nuovo smottamento, travolgendo l'opera in costruzione, tale da costituire un pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Considerato che il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, con verbale n. 86 del 27 aprile 1987, avendo già indicato situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumità in alcune località della regione Lombardia tra cui la frana verificatasi sul tratto di sponda del lago di Como in comune di Menaggio e finanziati con la citata ordinanza n. 966;

Vista la progettazione di massima predisposta dal comune di Menaggio che stima in circa 4 miliardi l'esecuzione dell'intervento;

Ravvisata la necessità di intervenire per rimuovere la situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità, determinata dal nuovo evento franoso verificatosi nella suddetta località del comune di Menaggio, finanziando le sole opere intese ad assicurare l'agibilità e la sicurezza del lungolago;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi urgenti a tutela della pubblica incolumità nella località indicata in premessa è assegnata al comune di Menaggio la somma di L. 3.500.000.000.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle suddette opere il comune di Menaggio può derogare dalle vigenti norme, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

La somma di cui all'art. 1 farà carico sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 4.

Il servizio opere pubbliche d'emergenza provvede alla nomina dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2471

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Mancata conversione del decreto-legge 12 aprile 1988, n. 115, recante: «Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato».

Nella seduta del 9 giugno 1988 il Senato della Repubblica ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 93 del regolamento del Senato, il disegno di legge n. 1082 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1988, n. 115 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 13 aprile 1988), concernente disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato».

88A2520

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Determinazione dei costi di intervento per la determinazione del contributo per la ricostruzione ai sensi dell'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'anno 1988.

Con decreto ministeriale n. 889 del 26 maggio 1988 il costo di intervento di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, così come sostituito in sede di legge di conversione 18 aprile 1984, n. 80, ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è stabilito, per l'anno 1988, in L. 747.000 al mq comprensivo di costo di elevazione, costo di fondazioni, sistemazioni esterne, allacciamenti e degli oneri complementari quali le spese generali e tecniche, l'acquisizione area e le urbanizzazioni, le prospezioni geognostiche e l'I.V.A.

Tale costo è elevato a L. 775.000 al mq nel caso in cui faccia carico al proprietario la spesa per la demolizione totale del fabbricato danneggiato.

88A2483

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 22 marzo 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Casa Serena a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Ghione in data 27 gennaio 1954, repertorio 33738, reg. soc. 164 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia Caravella seconda a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Annese in data 25 settembre 1963, repertorio 4232, reg. soc. 1669 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia Deangilo a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Gramaglio in data 13 settembre 1963, repertorio 9142/5993, reg. soc. 1845 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia Domus Aetheria a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 22 aprile 1963, repertorio 19482, reg. soc. 825 del tribunale di Torino;

società cooperativa di consumo Libertà a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Borgo in data 2 gennaio 1952, repertorio 10971, reg. soc. 133 del tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro Industria musicale a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Ravinetto in data 8 luglio 1976, repertorio 3879, reg. soc. 1571 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia Edilclare a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Caligario in data 26 novembre 1980, repertorio 100306, reg. soc. 72/81 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia Center Coop. 80 a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Restano in data 20 dicembre 1980, repertorio 10769, reg. soc. 184 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia fra Dipendenti Garosci a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Gancia in data 19 settembre 1963, repertorio 38187, reg. soc. 1600 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia Magistrati e avvocati dello Stato - C.E.M.A.S. a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Blanc in data 4 dicembre 1948, repertorio 1655, reg. soc. 8/49 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia Dipendenti della prefettura di Torino a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Barone in data 3 dicembre 1982, repertorio 10826, reg. soc. 4624 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia Cinzano a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Morone in data 29 marzo 1963, repertorio 163259, reg. soc. 560 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia Domus Amicitiae a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Fissore in data 18 febbraio 1956, repertorio 9458, reg. soc. 210 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia Cronisti torinesi a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 29 marzo 1958, repertorio 11219/5246, reg. soc. 217 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Lavoratori autoservizi intercomunali sud - C.L.A.I.S.» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Urani in data 31 gennaio 1964, repertorio 760, reg. soc. 226 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia fra i dipendenti del comune di Torino e invalidi di guerra a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Appendini in data 16 maggio 1953, repertorio 25430, reg. soc. 750 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia Italiana lavoratori Fiat - C.I.L.F. a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Savio in data 14 ottobre 1963, repertorio 401, reg. soc. 2162 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia C.I.V.I.S. a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Re in data 20 febbraio 1958, repertorio 8308, reg. soc. 177 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia Contra Omnia, fra impiegati comunali ed enti vari a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Peraglie in data 15 marzo 1963, repertorio 21946, reg. soc. 597 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia Clodoveo a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Mazzola in data 22 aprile 1963, repertorio 56923, reg. soc. 817 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia Domus a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Morone in data 26 settembre 1963, repertorio 172131, reg. soc. 1695 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia Conchiglia II a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Fissore in data 23 settembre 1963, repertorio 32269, reg. soc. 1763 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia Cispadana - Z a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Fissore in data 17 ottobre 1970, repertorio 54752, reg. soc. 1186 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia dipendenti Rai a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Picco in data 6 maggio 1963, repertorio 19634, reg. soc. 871 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia mista Teatro di Maggio a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 12 maggio 1977, repertorio 72380, reg. soc. 1318/77 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia Divino Amore a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Stallo in data 3 marzo 1958, repertorio 1478, reg. soc. 172 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia Diretta a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Baglio in data 27 settembre 1963, repertorio 2849, reg. soc. 2143 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia Sice-Tipo B - Zona 2ª sud-ovest 154 a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 21 marzo 1980, repertorio 102857, reg. soc. 2147 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia Città Giardino a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Vigliani in data 2 aprile 1949, repertorio 5467, reg. soc. 322 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia Ederal a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 23 settembre 1963, repertorio 12065, reg. soc. 1822 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia Domus Minima a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 15 marzo 1963, repertorio 77052, reg. soc. 726 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia Domus Bancoper a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Virgilio in data 24 settembre 1963, repertorio 248083 reg. soc. 1795 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia Musinè-Collegno a r.l., con sede in Collegno (Torino), costituita per rogito Pavese in data 25 luglio 1963, repertorio 16986, reg. soc. 1411 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia La Centrale a r.l., con sede in Grugliasco (Torino), costituita per rogito Pavese in data 4 marzo 1963, repertorio 16075, reg. soc. 713 del tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia La Concordia a r.l., con sede in Collegno (Torino), costituita per rogito Pavese in data 25 maggio 1963, repertorio 16506, reg. soc. 1180 del tribunale di Torino.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa mista Assistenza Piero Caleffi a r.l., con sede in Garbagnate Milanese (Milano), costituita per rogito Grossi in data 3 aprile 1978, repertorio 8074/800, reg. soc. 181520 del tribunale di Milano;

società cooperativa di consumo Acquedotto di Paina - Don Ernesto Acquati a r.l., con sede in Paina di Giussano (Milano), costituita per rogito Zanuso in data 19 maggio 1921, reg. soc. 2149 del tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia Cooperativa edile dipendenti comunali di Giussano a r.l., con sede in Giussano (Milano), costituita per rogito Ferrazzi in data 19 luglio 1957, repertorio 805, reg. soc. 2914 del tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia Edificatrice tuberose a r.l., con sede in Inzago (Milano), costituita per rogito Romanelli in data 5 marzo 1982, repertorio 152962, reg. soc. 214100 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Mara a r.l., con sede in Legnano (Milano), costituita per rogito Fugazzola in data 28 maggio 1973, repertorio 80377, reg. soc. 155846 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Libertà a r.l., con sede in Lentate sul Seveso (Milano), costituita per rogito Prinetti in data 16 dicembre 1983, repertorio 28890/2548, reg. soc. 26281 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Fratelli Cervi a r.l., con sede in Limbiate (Milano), costituita per rogito Chiodi Daelli in data 26 marzo 1974, repertorio 44196, reg. soc. 158811 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Nuova a r.l., con sede in Lodi (Milano), costituita per rogito Sambo in data 4 ottobre 1973, repertorio 3613, reg. soc. 2762 del tribunale di Lodi;

società cooperativa agricola Lodigiana a r.l., con sede in Lodi (Milano), costituita per rogito Signoris in data 9 novembre 1961, repertorio 20502, reg. soc. 951 del tribunale di Lodi;

società cooperativa di consumo La Familiare cooperativa di consumo del popolo a r.l., con sede in Lodi (Milano), costituita per rogito Pignatti in data 14 maggio 1947, repertorio 31601, reg. soc. 242 del tribunale di Lodi;

società cooperativa edilizia Belvedere a r.l., con sede in Magenta (Milano), costituita per rogito Castaldi in data 21 marzo 1964, repertorio 8232, reg. soc. 123837 del tribunale di Milano;

società cooperativa di consumo La Primavera a r.l., con sede in Mantegazza di Vanzago (Milano), costituita per rogito Raja in data 21 marzo 1975, repertorio 111338, reg. soc. 164619 del tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro - Cooperativa di manutenzione e servizi per la Casa S. Antonio a r.l., con sede in Monza (Milano), costituita per rogito Rodino in data 14 ottobre 1980, repertorio 63397, reg. soc. 18866 del tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia Promozione a r.l., con sede in Monza (Milano), costituita per rogito Erba in data 21 dicembre 1982, repertorio 4060, reg. soc. 24068 del tribunale di Monza;

società cooperativa mista Servizi generali a r.l., con sede in Monza (Milano), costituita per rogito Maldari in data 15 settembre 1981, repertorio 6112, reg. soc. 20984 del tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia edificatrice Il Focolare di Cinisello a r.l., con sede in Monza (Milano), costituita per rogito Villa in data 12 luglio 1968, repertorio 81231 del tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia Serena a r.l., con sede in Monza (Milano), costituita per rogito Notari in data 26 ottobre 1973, repertorio 52469, reg. soc. 10012 del tribunale di Monza;

società cooperativa di consumo Adelfia a r.l., con sede in Motta Visconti (Milano), costituita per rogito De Carli in data 1° dicembre 1973, repertorio 140518, reg. soc. 157217 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia La Pineta a r.l., con sede in Ospedaletto Lodigiano (Milano), costituita per rogito Restivo in data 23 gennaio 1972, repertorio 16689, reg. soc. 1975 del tribunale di Lodi;

società cooperativa edilizia Arzuffi di Parabiago a r.l., con sede in Parabiago (Milano), costituita per rogito Martinelli in data 9 febbraio 1978, repertorio. 71007, reg. soc. 179952 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Eden a r.l., con sede in Pero (Milano), costituita per rogito Rezia in data 24 settembre 1968, repertorio 13140, reg. soc. 137160 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Garden a r.l., con sede in Segrate (Milano), costituita per rogito Marinelli in data 7 novembre 1972, repertorio 58293, reg. soc. 151275 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Pozzuolese a r.l., con sede in Pozzuolo Martesana (Milano), costituita per rogito Cazzaniga Donesmondi in data 22 aprile 1969, repertorio 4274, reg. soc. 139342 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Padana 520 a r.l., con sede in Segrate (Milano), costituita per rogito Caputo in data 8 ottobre 1973, repertorio 5784, reg. soc. 156811 del tribunale di Milano.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1988 la società cooperativa «Consorzio nazionale enti economici macellai per acquisti collettivi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Carlo Raiti, repertorio n. 6730, reg. soc. 3085/63 del tribunale di Roma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Alberto Pelliccia, via Q. Majorana, 178, Roma.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1988 la società cooperativa «Amicizia e risparmio - Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Francesco Salerno l'8 aprile 1977, repertorio n. 47704, reg. soc. 2108/77 del tribunale di Roma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Paulon Silvio, residente a Roma, via dei Fulvi n. 47.

88A2423

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa C.L.E.A. - Coop. lavori edili e affini, in Sassuolo

Con decreto ministeriale 24 maggio 1988 il dott. Fruni Salvatore è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa C.L.E.A. - Cooperativa lavori edili e affini, con sede in Sassuolo (Modena), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 4 febbraio 1988, in sostituzione del sig. Mazzeschi Mario, che non ha accettato l'incarico.

88A2476

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla Frigodaunia, uffici di Roma e stabilimento di Aprilia, al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1988, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frigodaunia, uffici di Roma e stabilimento di Aprilia (Latina), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987.

88A2442

MINISTERO DEL TESORO

N. 105

Corso dei cambi del 1° giugno 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1281,600	1281,600	1281,50	1281,600	1281,600	1281,52	1281,450	1281,600	1281,600	1281,60
Marco germanico	744 —	744 —	744,50	744 —	744 —	743,95	743,890	744 —	744 —	744 —
Franco francese	220,390	220,390	220,35	220,390	220,390	220,39	220,400	220,390	220,390	220,39
Fiorino olandese	664,130	664,130	664 —	664,130	664,130	664,06	664 —	664,130	664,130	664,12
Franco belga	35,605	35,605	35,62	35,605	35,605	35,59	35,590	35,605	35,605	35,60
Lira sterlina	2340,500	2340,500	2343 —	2340,500	2340,500	2340,95	2341,400	2340,500	2340,500	2340,50
Lira irlandese	1988,900	1988,900	1990 —	1988,900	1988,900	1988,55	1988,200	1988,900	1988,900	—
Corona danese	195,260	195,260	195,60	195,260	195,260	195,28	195,300	195,260	195,260	195,26
Dracma	9,342	9,342	9,35	9,342	—	—	9,340	9,342	9,342	—
E.C.U.	1547,150	1547,150	1549,50	1547,150	1547,150	1547,07	1547 —	1547,150	1547,150	1547,15
Dollaro canadese	1038,400	1038,400	1036,50	1038,400	1038,400	1038,70	1039 —	1038,400	1038,400	1038,40
Yen giapponese	10,243	10,243	10,23	10,243	10,243	10,24	10,244	10,243	10,243	10,24
Franco svizzero	892,900	892,900	893 —	892,900	892,900	892,90	892,900	892,900	892,900	892,90
Scellino austriaco	105,793	105,793	105,87	105,793	105,793	105,79	105,799	105,793	105,793	105,79
Corona norvegese	204,400	204,400	204 —	204,400	204,400	204,42	204,440	204,400	204,400	204,40
Corona svedese	213,610	213,610	213,75	213,610	213,610	213,65	213,700	213,610	213,610	213,60
FIM	314,060	314,060	314 —	314,060	314,060	313,90	313,750	314,060	314,060	—
Escudo portoghese	9,079	9,079	9,11	9,079	9,079	9,05	9,113	9,079	9,079	9,07
Peseta spagnola	11,240	11,240	11,2575	11,240	11,240	11,24	11,248	11,240	11,240	11,24
Dollaro australiano	1038,600	1038,600	1039 —	1038,600	1038,600	1038,80	1039 —	1038,600	1038,600	1038,60

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° giugno 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1281,525
Marco germanico	743,945
Franco francese	220,395
Fiorino olandese	664,065
Franco belga	35,597
Lira sterlina	2340,950
Lira irlandese	1988,550
Corona danese	195,280
Dracma	9,341
E.C.U.	1547,070
Dollaro canadese	1038,700
Yen giapponese	10,243
Franco svizzero	892,900
Scellino austriaco	105,796
Corona norvegese	204,420
Corona svedese	213,655
FIM	313,905
Escudo portoghese	9,096
Peseta spagnola	11,244
Dollaro australiano	1038,800

Media dei titoli del 1° giugno 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	76,475
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,750
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	100,600
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,600
Certificati del Tesoro speciali 18-3-1987/94	71,100
» » » 21-4-1987/94	70,950
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	100,950
» » » TR 2,5% 1983/93	91,300
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,200
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1- 7-1983/88	100,175
» » » » 1- 8-1983/88	100,325
» » » » 1- 9-1983/88	100,550
» » » » 1-10-1983/88	100,525
» » » » 15- 7-1985/90	99,250
» » » » 16- 8-1985/90	99,150
» » » » 18- 9-1985/90	99,150
» » » » 18-10-1985/90	99,100
» » » » 1-11-1983/90	101,850
» » » » 18-11-1985/90	99,150
» » » » 1-12-1983/90	101,800
» » » » 18-12-1985/90	99,300
» » » » 1- 1-1984/91	101,850
» » » » 17- 1-1986/91	99,150
» » » » 1- 2-1984/91	101,850
» » » » 18- 2-1986/91	98,900
» » » » 1- 3-1984/91	100,700
» » » » 18- 3-1986/91	98,950
» » » » 1- 4-1984/91	100,750
» » » » 1- 5-1984/91	100,850
» » » » 1- 6-1984/91	100,800
» » » » 1- 7-1984/91	100,200
» » » » 1- 8-1984/91	100,100
» » » » 1- 9-1984/91	100,200
» » » » 1-10-1984/91	100,450
» » » » 1-11-1984/91	100,150
» » » » 1-12-1984/91	99,950
» » » » 1- 1-1985/92	99,475
» » » » 1- 2-1985/92	98,675
» » » » 18- 4-1986/92	98,100
» » » » 19- 5-1986/92	95,600
» » » » 20- 7-1987/92	97,750
» » » » 19- 8-1987/92	98,300
» » » » 1-11-1987/92	97,20
» » » » 18- 6-1986/93	94,175
» » » » 17- 7-1986/93	94,500
» » » » 19- 8-1986/93	94,400
» » » » 18- 9-1986/93	94,300
» » » » 20-10-1986/93	94,375
» » » » 18-11-1987/93	96,100
» » » » 1- 2-1985/95	96,900
» » » » 1- 3-1985/95	92,250
» » » » 1- 4-1985/95	91,800
» » » » 1- 5-1985/95	91,950
» » » » 1- 6-1985/95	92,175
» » » » 1- 7-1985/95	93,100
» » » » 1- 8-1985/95	93,100
» » » » 1- 9-1985/95	92,800

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1985/95	92,850
» » » » 1-11-1985/95	92,950
» » » » 1-12-1985/95	93,325
» » » » 1- 1-1986/96	93,900
» » » » 1- 1-1986/96 II	95,550
» » » » 1- 2-1986/96	94,100
» » » » 1- 3-1986/96	92,850
» » » » 1- 4-1986/96	92,300
» » » » 1- 5-1986/96	92,300
» » » » 1- 6-1986/96	92,800
» » » » 1- 7-1986/96	92,450
» » » » 1- 8-1986/96	92,250
» » » » 1- 9-1986/96	92,325
» » » » 1-10-1986/96	92 —
» » » » 1-11-1986/96	92,050
» » » » 1-12-1986/96	92,650
» » » » 1- 1-1987/97	92,650
» » » » 1- 2-1987/97	92,600
» » » » 18- 2-1987/97	92,300
» » » » 1- 3-1987/97	92,150
» » » » 1- 5-1987/97	91,300
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 7-1988	100,150
» » » 12,50% 1-10-1988	100,925
» » » 12,50% 1-11-1988	101,375
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,700
» » » 12,50% 1- 2-1989	102 —
» » » 12,50% 1- 3-1989	102 —
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,825
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,900
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,700
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,400
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,400
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,700
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,125
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,675
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,800
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,800
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,500
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,975
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,450
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,400
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,250
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,600
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,550
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,500
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,325
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,400
» » » 9,25% 1-10-1990	96,325
» » » 11,50% 1-10-1990	99,800
» » » 9,25% 1-11-1990	96,350
» » » 9,25% 1-12-1990	96,600
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,800
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,300
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,300
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,100
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,750
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,850
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,500
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	104,300
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,400
» » » » 1983/90 11,50%	107,400
» » » » 1984/91 11,25%	109,100
» » » » 1984/92 10,50%	109,150
» » » » 1985/93 9,60%	106,250
» » » » 1985/93 9,75%	106,100
» » » » 1985/93 9,00%	104,100
» » » » 1985/93 8,75%	103,450
» » » » 1986/94 8,75%	103,400
» » » » 1986/94 6,90%	95,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLD

88M01068

MINISTERO DEL TESORO

N. 106

Corso dei cambi del 2 giugno 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1288 —	1288 —	1287 —	1288 —	1288 —	1288 —	1288 —	1288 —	1288 —	1288 —
Marco germanico	745,060	745,060	745,75	745,060	745,060	745,23	745,400	745,060	745,060	745,06
Franco francese	220,240	220,240	220,20	220,240	220,240	220,24	220,250	220,240	220,240	220,24
Fiorino olandese	664,070	664,070	664,25	664,070	664,070	664,04	664,020	664,070	664,070	664,07
Franco belga	35,638	35,638	35,64	35,638	35,638	35,63	35,638	35,638	35,638	35,63
Lira sterlina	2336 —	2336 —	2334 —	2336 —	2336 —	2335,50	2335 —	2336 —	2336 —	2336 —
Lira irlandese	1992,900	1992,900	1993 —	1992,900	1992,900	1992,95	1993 —	1992,900	1992,900	—
Corona danese	195,430	195,430	195,60	195,430	195,430	195,41	195,400	195,430	195,430	195,43
Dracma	9,343	9,343	9,35	9,343	—	—	9,343	9,343	9,343	—
E.C.U.	1546,300	1546,300	1547 —	1546,300	1546,300	1546 —	1545,700	1546,300	1546,300	1546,30
Dollaro canadese	1043 —	1043 —	1045 —	1043 —	1043 —	1043,37	1043,740	1043 —	1043 —	1043 —
Yen giapponese	10,222	10,222	10,23	10,222	10,222	10,22	10,218	10,222	10,222	10,22
Franco svizzero	892,350	892,350	892,25	892,350	892,350	892,32	892,300	892,350	892,350	892,35
Scellino austriaco	105,851	105,851	105,95	105,851	105,851	105,86	105,880	105,851	105,851	105,85
Corona norvegese	204,480	204,480	204,50	204,480	204,480	204,43	204,380	204,480	204,480	204,48
Corona svedese	213,290	213,290	213,90	213,290	213,290	213,23	213,170	213,290	213,290	213,29
FIM	312,770	312,770	313,50	312,770	312,770	312,80	312,840	312,770	312,770	—
Escudo portoghese	9,078	9,078	9,12	9,078	9,078	9,04	9,110	9,078	9,078	9,07
Peseta spagnola	11,262	11,262	11,275	11,262	11,262	11,26	11,264	11,262	11,262	11,26
Dollaro australiano	1035,400	1035,400	1031 —	1035,400	1035,400	1035,70	1036 —	1035,400	1035,400	1035,40

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 giugno 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1288 —
Marco germanico	745,230
Franco francese	220,245
Fiorino olandese	664,045
Franco belga	35,638
Lira sterlina	2335,500
Lira irlandese	1992,950
Corona danese	195,415
Dracma	9,343
E.C.U.	1546 —
Dollaro canadese	1043,370
Yen giapponese	10,220
Franco svizzero	892,325
Scellino austriaco	105,865
Corona norvegese	204,430
Corona svedese	213,230
FIM	312,805
Escudo portoghese	9,094
Peseta spagnola	11,263
Dollaro australiano	1035,700

Media dei titoli del 2 giugno 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	77,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,750
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	100,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,650
Certificati del Tesoro speciali 18-3-1987/94	71,350
» » » 21-4-1987/94	70,800
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	100,850
» » » TR 2,5% 1983/93	92,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,150
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1- 7-1983/88	100,175
» » » » 1- 8-1983/88	100,325
» » » » 1- 9-1983/88	100,525
» » » » 1-10-1983/88	100,550
» » » » 15- 7-1985/90	99,325
» » » » 16- 8-1985/90	99,300
» » » » 18- 9-1985/90	99,200
» » » » 18-10-1985/90	99,125
» » » » 1-11-1983/90	101,900
» » » » 18-11-1985/90	99,125
» » » » 1-12-1983/90	101,650
» » » » 18-12-1985/90	99,350
» » » » 1- 1-1984/91	101,800
» » » » 17- 1-1986/91	99,100
» » » » 1- 2-1984/91	101,800
» » » » 18- 2-1986/91	98,925
» » » » 1- 3-1984/91	100,600
» » » » 18- 3-1986/91	99,100
» » » » 1- 4-1984/91	100,700
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	100,825
» » » » 1- 7-1984/91	100,200
» » » » 1- 8-1984/91	100,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,200
» » » » 1-10-1984/91	100,350
» » » » 1-11-1984/91	100,225
» » » » 1-12-1984/91	99,775
» » » » 1- 1-1985/92	99,525
» » » » 1- 2-1985/92	98,625
» » » » 18- 4-1986/92	97,950
» » » » 19- 5-1986/92	95,775
» » » » 20- 7-1987/92	97,775
» » » » 19- 8-1987/92	98,175
» » » » 1-11-1987/92	97,350
» » » » 18- 6-1986/93	94,200
» » » » 17- 7-1986/93	94,600
» » » » 19- 8-1986/93	94,250
» » » » 18- 9-1986/93	94,250
» » » » 20-10-1986/93	95,375
» » » » 18-11-1987/93	95,850
» » » » 1- 2-1985/95	96,850
» » » » 1- 3-1985/95	92,250
» » » » 1- 4-1985/95	91,850
» » » » 1- 5-1985/95	91,825
» » » » 1- 6-1985/95	92,250
» » » » 1- 7-1985/95	93,300
» » » » 1- 8-1985/95	93 —
» » » » 1- 9-1985/95	92,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1985/95	92,925
» » » » 1-11-1985/95	93,100
» » » » 1-12-1985/95	93.325
» » » » 1- 1-1986/96	93,800
» » » » 1- 1-1986/96 II	96.250
» » » » 1- 2-1986/96	94 —
» » » » 1- 3-1986/96	92,900
» » » » 1- 4-1986/96	92,450
» » » » 1- 5-1986/96	92,350
» » » » 1- 6-1986/96	92,950
» » » » 1- 7-1986/96	92,500
» » » » 1- 8-1986/96	92,350
» » » » 1- 9-1986/96	92,400
» » » » 1-10-1986/96	92,150
» » » » 1-11-1986/96	92,200
» » » » 1-12-1986/96	92,700
» » » » 1- 1-1987/97	92,750
» » » » 1- 2-1987/97	92,650
» » » » 18- 2-1987/97	92,375
» » » » 18- 3-1987/97	92,250
» » » » 1- 5-1987/97	91,500
Buoni Tesoro Pol. 12.50% 1- 7-1988	100.175
» » » 12,50% 1-10-1988	100,900
» » » 12,50% 1-11-1988	101,400
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,700
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,925
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,075
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,850
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,950
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,800
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,400
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,475
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,500
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,300
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,600
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,450
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,875
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,400
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,900
» » » 9,15% 1- 6-1990	98,350
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,550
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,075
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,675
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,800
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,600
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,600
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,350
» » » 9,25% 1-10-1990	96,350
» » » 11,50% 1-10-1990	99,800
» » » 9,25% 1-11-1990	96,500
» » » 9,25% 1-12-1990	96,850
» » » 12,50% 1- 3-1991	105 —
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,325
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,500
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,750
» » » 9,15% 1- 4-1992	95 —
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,050
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,800
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,850
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	104,725
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,400
» » » » 1983/90 11,50%	107,250
» » » » 1984/91 11,25%	108,900
» » » » 1984/92 10,50%	109 —
» » » » 1985/93 9,60%	106,400
» » » » 1985/93 9,75%	106,150
» » » » 1985/93 9,00%	104,150
» » » » 1985/93 8,75%	103,350
» » » » 1986/94 8,75%	103,350
» » » » 1986/94 6,90%	95,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M02068

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto 30 maggio 1988, ha accettato le dimissioni del signor Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927, da componente il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Fid servizi S.r.l.», con sede in Milano (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987), e sua sostituzione mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, della dott.ssa Emilia Ghirimoldi, nata a Milano il 30 ottobre 1936 e residente a Milano, via Borghetto n. 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto 30 maggio 1988, ha accettato le dimissioni del signor Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927, da componente il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Fincoquipe S.p.a., con sede in Milano (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987), e sua sostituzione mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, della dott.ssa Emilia Ghirimoldi, nata a Milano il 30 ottobre 1936 e residente a Milano, via Borghetto n. 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto 30 maggio 1988, ha accettato le dimissioni del signor Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927, da componente il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Finloco S.r.l.», con sede in Milano (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987), e sua sostituzione mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, della dott.ssa Emilia Ghirimoldi, nata a Milano il 30 ottobre 1936 e residente a Milano, via Borghetto n. 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto 30 maggio 1988, ha accettato le dimissioni del signor Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927, da componente il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Fintrust S.r.l.», con sede in Milano (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987), e sua sostituzione mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, della dott.ssa Emilia Ghirimoldi, nata a Milano il 30 ottobre 1936 e residente a Milano, via Borghetto n. 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto 30 maggio 1988, ha accettato le dimissioni del signor Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927, da componente il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «I.F.L. Servizi S.p.a.», con sede in Milano (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987), e sua sostituzione mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, della dott.ssa Emilia Ghirimoldi, nata a Milano il 30 ottobre 1936 e residente a Milano, via Borghetto n. 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto 30 maggio 1988, ha accettato le dimissioni del signor Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927, da componente il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Immobiliare Venezia S.r.l.», con sede in Milano (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987), e sua sostituzione mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, della dott.ssa Emilia Ghirimoldi, nata a Milano il 30 ottobre 1936 e residente a Milano, via Borghetto n. 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto 30 maggio 1988, ha accettato le dimissioni del signor Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927, da componente il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Imprestekne S.r.l.», con sede in Milano (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987), e sua sostituzione mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, della dott.ssa Emilia Ghirimoldi, nata a Milano il 30 ottobre 1936 e residente a Milano, via Borghetto n. 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto 30 maggio 1988, ha accettato le dimissioni del signor Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927, da componente il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Intertekne S.r.l.», con sede in Milano (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987), e sua sostituzione mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, della dott.ssa Emilia Ghirimoldi, nata a Milano il 30 ottobre 1936 e residente a Milano, via Borghetto n. 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto 30 maggio 1988, ha accettato le dimissioni del signor Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927, da componente il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», con sede in Milano (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987), e sua sostituzione mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, della dott.ssa Emilia Ghirimoldi, nata a Milano il 30 ottobre 1936 e residente a Milano, via Borghetto n. 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto 30 maggio 1988, ha accettato le dimissioni del signor Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927, da componente il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Italimmobili S.p.a.», con sede in Milano (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1985, modificato in data 8 giugno 1987), e sua sostituzione mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, della dott.ssa Emilia Ghirimoldi, nata a Milano il 30 ottobre 1936 e residente a Milano, via Borghetto n. 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto 30 maggio 1988, ha accettato le dimissioni del signor Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927, da componente il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Mugella S.r.l.», con sede in Milano (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987), e sua sostituzione mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, della dott.ssa Emilia Ghirimoldi, nata a Milano il 30 ottobre 1936 e residente a Milano, via Borghetto n. 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto 30 maggio 1988, ha accettato le dimissioni del signor Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927, da componente il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Safin S.r.l.», con sede in Milano (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987), e sua sostituzione mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, della dott.ssa Emilia Ghirimoldi, nata a Milano il 30 ottobre 1936 e residente a Milano, via Borghetto n. 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto 30 maggio 1988, ha accettato le dimissioni del signor Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927, da componente il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Sofinvest S.p.a.», con sede in Milano (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987), e sua sostituzione mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, della dott.ssa Emilia Ghirimoldi, nata a Milano il 30 ottobre 1936 e residente a Milano, via Borghetto n. 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto 30 maggio 1988, ha accettato le dimissioni del signor Carlo Rossi, nato a Milano il 24 settembre 1927, da componente il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Venezia 1 S.r.l.», con sede in Milano (nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987), e sua sostituzione mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, della dott.ssa Emilia Ghirimoldi, nata a Milano il 30 ottobre 1936 e residente a Milano, via Borghetto n. 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto 2 giugno 1988, ha integrato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Fidimpresa - Servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa S.p.a.», con sede in Milano (nominato con decreto ministeriale 26 luglio 1986), mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, dei signori:

ing. Aldo Bianchi, nato a Roma il 2 ottobre 1926 e residente a Milano in piazzale Gorini, 8;

ing. Ettore Grassani Bollino, nato a Milano il 19 settembre 1941 e residente a Milano in viale Rimembranze di Lambrate, 15.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto 2 giugno 1988, ha integrato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Selemedia S.p.a..», con sede in Milano (nominato con decreto ministeriale 26 luglio 1986), mediante la nomina, in rappresentanza dei fiduciant, dei signori:

ing. Aldo Bianchi, nato a Roma il 2 ottobre 1926 e residente a Milano in piazzale Gorini, 8;

ing. Ettore Grassani Bollino, nato a Milano il 19 settembre 1941 e residente a Milano in viale Rimembranze di Lambrate, 15.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto 2 giugno 1988, ha integrato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Sogefin Milano S.p.a.», con sede in Milano (nominato con decreto ministeriale 26 luglio 1986), mediante la nomina, in rappresentanza dei fiduciant, dei signori:

ing. Aldo Bianchi, nato a Roma il 2 ottobre 1926 e residente a Milano in piazzale Gorini, 8;

ing. Ettore Grassani Bollino, nato a Milano il 19 settembre 1941 e residente a Milano in viale Rimembranze di Lambrate, 15.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto 2 giugno 1988, ha integrato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Unifin S.p.a.», con sede in Milano (nominato con decreto ministeriale 26 luglio 1986), mediante la nomina, in rappresentanza dei fiduciant, dei signori:

ing. Aldo Bianchi, nato a Roma il 2 ottobre 1926 e residente a Milano in piazzale Gorini, 8;

ing. Ettore Grassani Bollino, nato a Milano il 19 settembre 1941 e residente a Milano in viale Rimembranze di Lambrate, 15.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto 2 giugno 1988, ha integrato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Viscontea commerciale S.r.l.», con sede in Milano (nominato con decreto ministeriale 26 luglio 1986), mediante la nomina, in rappresentanza dei fiduciant, dei signori:

ing. Aldo Bianchi, nato a Roma il 2 ottobre 1926 e residente a Milano in piazzale Gorini, 8;

ing. Ettore Grassani Bollino, nato a Milano il 19 settembre 1941 e residente a Milano in viale Rimembranze di Lambrate, 15.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto 2 giugno 1988, ha integrato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Viscontea commissionaria S.p.a.», con sede in Milano (nominato con decreto ministeriale 26 luglio 1986), mediante la nomina, in rappresentanza dei fiduciant, dei signori:

ing. Aldo Bianchi, nato a Roma il 2 ottobre 1926 e residente a Milano in piazzale Gorini, 8;

ing. Ettore Grassani Bollino, nato a Milano il 19 settembre 1941 e residente a Milano in viale Rimembranze di Lambrate, 15.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto 2 giugno 1988, ha integrato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Viscontea finanziaria - Visfin S.p.a.», con sede in Milano (nominato con decreto ministeriale 26 luglio 1986), mediante la nomina, in rappresentanza dei fiduciant, dei signori:

ing. Aldo Bianchi, nato a Roma il 2 ottobre 1926 e residente a Milano in piazzale Gorini, 8;

ing. Ettore Grassani Bollino, nato a Milano il 19 settembre 1941 e residente a Milano in viale Rimembranze di Lambrate, 15.

88A2440 - 88A2475

MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione alla fondazione «Opera campana dei caduti» ad accettare una donazione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1988, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1988, registro n. 18 Difesa, foglio n. 91, la fondazione «Opera campana dei caduti» è stata autorizzata ad accettare la donazione fatta in suo favore dal comune di Rovereto, di un terreno di mq 5878.

88A2441

Ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1988, registro n. 16 Difesa, foglio n. 204, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia d'argento

Carpineto Francesco, nato a Napoli il 23 giugno 1958, carabiniere della legione carabinieri di Napoli. — Libero dal servizio e in abiti civili, con altissimo senso del dovere, estrema determinazione e cosciente sprezzo del pericolo affrontava — pistola in pugno — sei malfattori armati che avevano fatto irruzione in un esercizio pubblico a scopo di rapina rimanendo gravemente ferito nel conflitto a fuoco che ne seguiva. Col suo eroico comportamento costringeva i rapinatori ad interrompere l'azione criminosa e ad allontanarsi in fuga. Contribuiva successivamente alla identificazione di due dei sei rapinatori. — Arzano (Napoli), 21 marzo 1987.

88A2426

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di aprile 1988, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1987, agli effetti predetti, risulta pari a più 168,1.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di aprile 1988 rispetto ad aprile 1987 risulta pari a più 5,0 (cinquevirgolazero).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di aprile 1988 rispetto ad aprile 1986 risulta pari a più 9,4 (novevirgolaquattro).

88A2477

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero della sanità relativo all'avviso concernente la revoca di registrazioni di presidi medico-chirurgici
(Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 12 maggio 1988)

Nell'avviso relativo al decreto ministeriale n. 695/R dell'8 aprile 1988 con il quale sono stati revocati, in seguito a rinuncia, i presidi medico-chirurgici:

Fluorosan della ditta 3C Industriale S.p.a. di Milano, reg. n. 8676.

Neo Sauber della ditta Hatù-Ico S.p.a. di Bologna, reg. n. 10787,

pubblicato alla pag. 11 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla seconda colonna, ultimo periodo, dove è scritto:

«Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere oggetto di vendita»,

leggasi:

«Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio entro il 14 novembre 1988».

88A2480

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 26 marzo 1988 del Ministro della sanità recante: «Definizione delle caratteristiche e contenuti dei prospetti e delle dichiarazioni di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, concernente il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonché il ripiano dei debiti degli ex enti ospedalieri». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 21 maggio 1988).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 24 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nelle note del modello B, dopo:

«(1) I numeri dei codici si riferiscono ai capitoli del piano dei conti di cui ai RND. 01 approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1984)»,

e prima di:

«(4) non possono essere indicati impegni di spesa relativamente ai:

fondi di riserva per le spese impreviste, obbligatorie e d'ordine;

fondi di riserva dei residui perenti, non annessi alla normativa contabile vigente;

interventi sociali individuati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985»,

deve essere inserito quanto segue:

«(2) compresi eventuali trasferimenti anche interregionali tra USL ed enti ospedalieri non contabilizzati tra le poste correttive di spesa, nonché l'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio 1984 utilizzato per la spesa corrente.

(3) Non devono essere compresi gli accertamenti delle entrate a destinazione vincolata (parte 5), finalizzate a finanziare la parte 4 della spesa, nonché le eventuali autorizzazioni disposte dalle regioni o province autonome in eccedenza agli stanziamenti del fondo sanitario regionale».

88A2479

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100881350) **L. 800**